



COMUNE DI PIACENZA
Assessorato Pianificazione , Rigenerazione e Smart City

Via Scalabrini ,11 – 29100 Piacenza – Web : www.comune.piacenza.it

Piacenza, 24 giugno 2013

Al Consigliere Comunale
Tommaso Foti

Al Consigliere Comunale
Erika Opizzi

e p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: interrogazione a risposta scritta relativa al Consorzio di Bonifica di Piacenza

Con riguardo agli aumenti menzionati nella parte iniziale dell'interrogazione, l'Amministrazione Comunale ha richiesto per iscritto al Consorzio interessato le motivazioni che hanno condotto il Consiglio di Amministrazione ad assumere tale decisione.

In ordine ai contributi a carico degli immobili di proprietà del Comune, si rammenta che l'Ente sta coltivando dinnanzi al Tribunale di Piacenza una causa civile analogamente a quanto è successo per l'Amministrazione Provinciale.

La causa è in istruttoria, e riguarda il periodo dal 1994 al 1999.

La Legge Regionale Emilia Romagna 6 luglio 2012, n. 7 introduce i principi affermati dalla Giurisprudenza prevalente e più recente (da ultimo la sentenza pronunciata nella causa civile promossa dalla Provincia di Piacenza), che si è formata in modo specifico sull'argomento. Tali principi sono:

- Solo in presenza di un **beneficio diretto e specifico** e dell'inserimento dell'immobile nel **comprensorio di bonifica**, scatta l'imposizione all'utente proprietario del pagamento del **contributo a favore dell'ente di bonifica**.

Infatti, all' art. 4 comma 1 della legge, si afferma che: *"I proprietari degli immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai Consorzi di bonifica, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica."*

Principio: ai fini dell'obbligo retributivo, il beneficio deve essere diretto e specifico e non già generico, nel senso che deve concentrarsi in un vero e proprio vantaggio fondiario che l'immobile consegue grazie alle opere di bonifica e che si traduce in un incremento di valore dell'immobile stesso.





COMUNE DI PIACENZA

Assessorato Pianificazione , Rigenerazione e Smart City

Via Scalabrini ,11 – 29100 Piacenza – Web : www.comune.piacenza.it

- Il secondo principio affermato in Giurisprudenza e recepito dalla legge all' art. 2 comma 1, è quello del **beneficio generale, mediato e potenziale**, ossia il caso in cui l'immobile scarichi nella rete fognaria gestita dal Comune o da altro ente (ad esempio il Servizio idrico integrato) che a sua volta si immette nel canale consortile che convoglierà le acque alla destinazione finale: *"non possono essere soggetti al pagamento del contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche"*.

Principio: in base alla Legge n. 34/1994, gli utenti proprietari già obbligati al pagamento della tariffa del servizio di FOGNATURA e DEPURAZIONE (in capo al Comune o ad altro ente gestore), sono esonerati dal versamento di qualsiasi altra tariffa eventualmente dovuta a medesimo titolo ad altri enti. In questo caso sarà in capo all'ente che gestisce il sistema fognario, l'obbligo di contribuire alle spese di bonifica, poiché è lui che utilizza il canale consortile come ultimo scarico (punto ripreso all'art. 2 comma 2).

- Altro principio introdotto dalla Legge è quello della **riscossione unitaria degli importi dovuti**, attraverso accordi tra il gestore del servizio (Comune o ente gestore) ed il Consorzio di bonifica, senza così costringere l'utente proprietario ad effettuare pagamenti separati (art. 1 comma 4).

Infine si sottolinea che il Comune di Piacenza per ben due volte, l'ultima delle quali in data 13 dicembre 2010, Prot. Gen n. 86697, ha inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze formale richiesta di trasferimento delle opere di bonifica al demanio comunale, senza ottenere ad oggi risposta alcuna.

Assessore Pianificazione
Rigenerazione Urbana e Smart City
Silvio Bisotti

